

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 marzo 2020, n. 177

**Precisazioni sugli obblighi di cui all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 8 marzo 2020, n. 176.**

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto della Regione Puglia;

**VISTA** la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica in particolare, l'art. 32. Che dispone " ... sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni";

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'articolo 3;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 8 marzo 2020 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, all'art. 1 dispone di "evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza";

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia N. 176 dell'8 marzo 2020 con la quale, per tutti gli individui che hanno fatto ingresso in Puglia con decorrenza dalla data del 7/03/2020, provenienti dalla Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, per rientrare e soggiornare nel proprio domicilio, abitazione o residenza, è stabilito l'obbligo:

- di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;
- di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni;
- di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
- di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
- in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.

**CONSIDERATO** che è necessario precisare che da tale obbligo sono esentati:

gli addetti ai trasporti di merci sia per conto proprio che per conto di terzi, i trasfertisti abituali, i dipendenti di aziende edili e/o impiantistiche che operano in cantieri situati nelle zone medesime o che devono recarsi in strutture ubicate in tali zone per esigenze legate alla manutenzione di impianti e/o apparati in esecuzione di contratti di fornitura e/o appalto, il tutto da e per le zone di cui all'art. 1 del DPCM dell'8/03/2020.

**CONSIDERATO** altresì che situazioni particolari, diverse da quelle su descritte, saranno valutate volta per volta dalle autorità prefettizie competenti

Tutto ciò visto e considerato, ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità

emana la seguente

**ORDINANZA**

Sono esentati dall'obbligo di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia N. 176 dell'8 marzo 2020:

- gli addetti ai trasporti di merci sia per conto proprio che per conto di terzi, da e per le zone di cui all'art. 1 del DPCM dell'8/03/2020;
- i trasfettisti abituali, da e per le zone di cui all'art. 1 del DPCM dell'8/03/2020;
- i dipendenti di aziende edili e/o impiantistiche che operano in cantieri situati nelle zone medesime o che devono recarsi in strutture ubicate in tali zone per esigenze legate alla manutenzione di impianti e/o apparati in esecuzione di contratti di fornitura e/o appalto, da e per le zone di cui all'art. 1 del DPCM dell'8/03/2020;

Situazioni particolari, diverse da quelle su descritte, saranno valutate volta per volta dalle autorità prefettizie competenti.

I Prefetti territorialmente competenti assicurano l'esecuzione delle misure disposte con la seguente ordinanza.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.

La presente ordinanza è trasmessa ai Sindaci, ai Prefetti.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul BURP nonché inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale.

**Bari, addì 8 marzo 2020 ore 13,26**

**Il Presidente  
Michele Emiliano**